

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 22/04/2004 n. 2292
legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.3.3

Secondo costante giurisprudenza, ai fini della definizione della nozione di organismo di diritto pubblico di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., va accolta la nozione funzionale ricavabile dalla giurisprudenza comunitaria. Pertanto, se un'attività industriale o commerciale viene svolta in stretta correlazione con un interesse pubblico, essa perde la sua tradizionale connotazione giuridica ed economica, per acquistare quella specifica dell'ordinamento comunitario. Il requisito che caratterizza l'organismo di diritto pubblico, perché acquisti carattere non industriale, deve ricollegarsi ad un interesse che il legislatore ha inteso sottrarre dai mercati, improntati esclusivamente da un'ordinaria attività imprenditoriale, industriale o commerciale. Pertanto integra le caratteristiche dell'organismo di diritto pubblico la società il cui oggetto sociale prevede la gestione diretta o a mezzo terzi della discarica per rifiuti solidi urbani nonché di ogni tipo di intervento di carattere ambientale nel bacino della discarica o comunque nel territorio del comune, attività che riveste senz'altro valenza pubblicistica dato il particolare rilievo dell'attività di discarica, espressamente qualificata di pubblico interesse dall'art. 1 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e sottoposta a regime autorizzatorio.